

ALTRI GRAVISSIMI
COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI
VOLTI A SCARICARE SUI CONGIUNTI
LA CURA DEGLI ANZIANI GRAVEMENTE
MALATI E NON AUTOSUFFICIENTI

Nonostante siano trascorsi decenni dall'entrata in vigore delle norme che hanno sancito il diritto esigibile e senza limiti di durata alle cure sanitarie degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza (1), sono ancora numerose le iniziative messe in atto dalle Asl per scaricare i relativi compiti e oneri sui congiunti.

Al riguardo segnaliamo una vicenda affrontata recentemente dalla Fondazione promozione sociale concernente un anziano gravemente malato necessitante di cure sanitarie indilazionabili (2).

**Azienda per i servizi sanitari (Ass) n. 6
"Friuli occidentale"**

Il signor M. Z., nato nel 1926, del tutto non autosufficiente in quanto colpito da demenza senile, diabete, insufficienza cardiaca, piaghe da decubito nella zona dell'osso sacro, da anni curato a domicilio dai suoi congiunti, viene ricoverato il 20 agosto 2009 presso la Seconda divisione medica dell'ospedale civile di Pordenone per polmonite e grave disidratazione.

Il figlio S. Z. ha scritto alla Fondazione promozione sociale quanto segue: *«Il dottore che lo aveva in consegna ci informò subito che le sue condizioni generali di salute erano estremamente gravi, tanto che molto difficilmente sarebbe riuscito a superare la notte stessa. Poche ore dopo abbiamo ricevuto la visita del prete che gli ha imposto l'estrema unzione (...). Nei dieci giorni successivi vi è stato un lento ma graduale miglioramento, ma comunque mio padre era sempre in uno stato di non coscienza, alimentato con flebo tramite sondino inserito nel collo e maschera di ossigeno per la respirazione. In questo frangente, durante una delle viste che mia madre quotidianamente rendeva, il primario del reparto la*

informava che vista la "stabilizzazione" del paziente, l'ospedale, avendo adempiuto il proprio compito, lo avrebbe dimesso a breve. Non so se può immaginare l'orrore e l'incredulità che tale prospettiva ha generato in tutti noi. Non sapendo dove andare a sbattere la testa in cerca di un aiuto o un consiglio, abbiamo cercato di commuovere la capo sala del reparto, che con molta freddezza ci ha comunicato che c'era molta altra gente nelle nostre medesime condizioni e la soluzione migliore consisteva nell'assumere una badante a tempo pieno».

Ricevute telefonicamente le delucidazioni richieste, il signor S. Z., per opporsi alle preannunciate dimissioni, inviava in data 4 settembre 2009 lettere raccomandate A/R al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari (Ass) n. 6 "Friuli occidentale", al Direttore sanitario dell'ospedale civile di Pordenone e al Sindaco di Porcia, Comune di residenza del padre.

Dopo qualche giorno il figlio del paziente informa la Fondazione promozione sociale che, a seguito dell'invio delle raccomandate, *«la dottoressa che gestisce la Rsa mi ha contattato dicendomi che per i prossimi 20-25 giorni lo avrebbero preso loro in carico»* aggiungendo: *«Nota bene: fino a giovedì ci era stato detto che tutto era pieno e con lunghe file di attesa».*

Mentre il malato è ricoverato presso la Rsa "Casa Serena", gestita dal Comune di Pordenone, al figlio viene richiesta la sottoscrizione di una impegnativa denominata "Patto di assistenza", un vero e proprio contratto non contemplato da alcuna normativa vigente, in cui era previsto *«l'inserimento [del padre] in una struttura riabilitativa intermedia per giorni 15 a partire dal 9 al 23 settembre 2009 con dimissione il 23 settembre 2009 salvo concessioni di proroghe o dimissioni anticipate per risoluzione volontaria da parte dell'utente».*

Dunque l'Ass 6 "Friuli occidentale" pretendeva che il figlio assumesse, a partire dal 23 settembre 2009, tutte le responsabilità penali, civili ed economiche concernenti la prosecuzione delle cure da fornire al proprio padre, sollevando in tal modo la stessa Ass da ogni compito.

È molto allarmante che, allo scopo di indurre il signor S. Z. a sottoscrivere il succitato "Patto di assistenza", fossero presenti ben 10 operatori dei servizi sanitari e socio-assistenziali e che nello stesso "Patto di assistenza" non vi fosse alcun riferimento alle leggi vigenti, nonostante le norme sul consenso informato stabiliscano che ai pazienti e a coloro che li rappresentano debbano essere fornite notizie dettagliate (3).

(1) Il primo articolo sul problema è apparso sul n. 44, 1978 di *Prospettive assistenziali* con il titolo "Gli anziani definiti cronici vengono calpestati nei loro diritti".

(2) La Fondazione promozione sociale onlus ha sede in Torino, Via Artisti 36, tel. 011.812.44.69, fax 011.812.25.95, e-mail info@fondazionepromozionesociale.it. Sul sito www.fondazione-promozionesociale.it sono disponibili informazioni dettagliate sul diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti, dei malati di Alzheimer, delle persone colpite da altre forme di demenza senile, nonché dei pazienti psichiatrici.

(3) Si tenga presente che l'assunzione da parte dei congiunti

Sulla base della consulenza fornita dalla Fondazione promozione sociale il figlio sottoscriveva il "Patto di assistenza" con la seguente riserva: «*Si oppone al caso di eventuali dimissioni come da lettera del 4 settembre 2009 inviata al Direttore generale Ass 6*».

Il 23 settembre 2009 scade il periodo del ricovero transitorio. Il giorno successivo il signor S. Z. invia all'Ipab, in cui il padre è ricoverato, un fax con il seguente testo: «*Accetto trasferimento mio padre presso idonea e accessibile struttura socio-sanitaria a condizione che il ricovero sia definitivo con oneri sanitari a carico dell'Ass e quota alberghiera a carico mio padre nei limiti delle sue personali risorse economiche*».

Da notare che in data 26 settembre 2009 un medico dell'Ass aveva rilasciato al signor S. Z. copia di una dichiarazione così formulata: «*Il signor M. Z., nato il 2 ottobre 1926, residente in... Via... n. ..., ha con oggi terminato il periodo di ricovero nella Rsa "Casa Serena" di Pordenone. Il figlio rifiuta le dimissioni dalla struttura finché non gli verrà garantito un inserimento in altra struttura protetta*».

Detta dichiarazione indirizzata all'assistente sociale del Comune di Porcia terminava con queste parole: «*Voglia cortesemente occuparsi del caso*», come se la competenza della sanità fosse cessata.

Altro comportamento molto discutibile è rilevabile dalla lettera inviata al figlio l'8 ottobre 2009 dal direttore della Rsa in cui era stato ricoverato il signor M. Z. in cui veniva precisato quanto segue: «*Come verbalmente concordato (...) a decorrere dal 6 ottobre 2009 al 7 gennaio 2010 è stato autorizzato il ricovero temporaneo [che] terminerà improrogabilmente allo scadere del periodo autorizzato*».

Infatti è inaccettabile che venga previsto un ricovero transitorio per una persona molto malata e colpita da demenza senile, deceduta – a conferma

della cura di una persona non autosufficiente può comportare anche rilevanti oneri economici, il cui importo a volte è superiore a 100mila euro. Si veda, ad esempio, l'articolo "Il Comune di Cologno Monzese impone contributi economici illegittimi per il ricovero dei genitori anziani non autosufficienti e il figlio rischia il dissesto economico", *Prospettive assistenziali*, n. 165, 2009.

della gravità delle sue condizioni di salute – il 21 dicembre 2009.

Nella stessa lettera il succitato direttore della Rsa segnalava che la retta di degenza era stata stabilita per l'anno 2009 dal Comune di Pordenone in «*euro 67,60 giornalieri da cui verranno detratti, se e in quanto dovuti, euro 15,60 giornalieri ai sensi della legge regionale 10/1997 con decorrenza dalla data di riconoscimento della non autosufficienza*» (4).

Segnaliamo altresì che la Fondazione promozione sociale ha scritto al Direttore generale dell'Ass 6, Dott. Nicola Delli Quadri, in data 5 febbraio, 4 marzo e 9 aprile 2010 precisando che il "Patto di assistenza" è «*illegittimo, volto a scaricare sui congiunti dei malati competenze e oneri assegnati dalla legge al Servizio sanitario nazionale*» e che di conseguenza, detto testo «*non dovrebbe mai essere utilizzato*».

Finora non sono pervenute risposte da parte del succitato Direttore, né hanno avuto alcun esito i solleciti inviati all'Assistente sociale della stessa Ass, Alessandra Pin, la quale aveva dichiarato al signor S. Z. che fra gli interventi da questi richiesti (e cioè quelli indicati nella lettera di opposizione predisposta dalla Fondazione promozione sociale) vi erano anche funzioni «*che rientrano tra le responsabilità familiari*», senza però precisare quali sarebbero i compiti relativi alla diagnosi e terapia attribuiti dalla legge ai congiunti delle persone malate croniche non autosufficienti, a nostro avviso del tutto inesistenti.

(4) Ai sensi dell'articolo 13 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 10/1997 agli anziani non autosufficienti accolti in strutture residenziali «*è corrisposto un contributo giornaliero di importo commisurato al grado di non autosufficienza finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza*». A parte il fatto che non si tratta di "accoglienza", bensì di "degenza per cure socio-sanitarie", anche le Regioni a statuto speciale sono tenute a versare la quota sanitaria di ricovero presso Rsa e strutture analoghe nella misura minima del 50% della retta totale. Pertanto la quota giornaliera a carico della Regione non poteva essere inferiore al 50% di euro 67,60 e quindi l'importo (minimo) doveva essere di euro 33,80 e non 15,60. Non si comprende pertanto in base a quali motivi al figlio sia stato richiesto il versamento di 1.560,00 euro per il mese di novembre 2009 (52 euro al giorno), mentre l'importo del reddito mensile del padre era di euro 1.048,00 ed occorreva anche tener conto dell'importo da lasciare al ricoverato per le sue piccole spese personali.

L'ECO DELLA STAMPA INFORMA E DOCUMENTA DA OLTRE 100 ANNI

Per leggere tutti gli articoli di nostro interesse che vengono pubblicati sulla stampa italiana, occorrerebbe avere, anzitutto, un... ufficio investigativo, per conoscere i titoli delle decine di nuovi giornali e riviste che ogni mese si pubblicano e poi bisognerebbe avere a disposizione i cento occhi di Argo.

Per questa ragione esiste dal 1901 *L'Eco della Stampa*, Via G. Compagnoni 28, 20129 Milano, tel. 02.748.11.31, fax 02.748.113.444, dove migliaia di giornali e riviste vengono sistematicamente letti e ritagliati per conto di giornalisti, scrittori, addetti alle relazioni pubbliche, imprenditori, amministratori di società industriali, consulenti, uomini politici, artisti interessati a ricevere articoli e notizie nei quali sia citato il loro nome o che trattino determinati argomenti.